



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 29/07/2025

OGGETTO: CONFERIMENTO AL SIG. BACCINI FRANCO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SETTORE 5- SETTORE SOCIALE E SCUOLA

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali"*;
- Il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- Gli articoli 16, 17, 18 e 19 del nuovo CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali in ordine agli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzioni di risultato degli stessi;
- l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che individua le funzioni e responsabilità che fanno capo ai Dirigenti;

RICHIAMATI gli artt. 45 e 48 dello Statuto Comunale relativi ai principi e alle direttive in merito all'organizzazione degli uffici e dei servizi e ai compiti dei responsabili;

PREMESSO che l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

PRESO ATTO che:

- la predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche;
- inoltre, la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti (comma 4,

lett. a) ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b);

□ pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D;

VISTI gli articoli del nuovo CCNL del 16.11.2022 Comparto Enti Locali:

-n. 16 – “*Incarichi di Elevata Qualificazione*”, il quale prevede:

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*

– *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*

– *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

1. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

a) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella medesima area.*

3. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*

a. *presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;omissis.....*

– n. 19 “*Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ*” che stabilisce:

“1. *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”;*

Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;

I Comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate

le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito; Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di E.Q., ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.09.2000";

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 161 del 24/10/2023 di recepimento della Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 75 del 11/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Regolamento per l'istituzione, nomina, revoca e graduazione delle posizioni di elevata qualificazione dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dei comuni aderenti."
- n. 68 del 18/05/2019 di Giunta Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL funzioni locali del 21.05.2018;
- n. 257 del 06/12/2016 di Giunta Comunale, avente ad oggetto "Approvazione nuovo organigramma e funzionigramma del Comune di Ventasso";
- n. 166 del 26/11/2020 di Giunta Comunale ad oggetto: "Ridefinizione struttura organizzativa dell'ente – parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2016 - Approvazione";
- n. 113 del 30/09/2022 di Giunta Comunale ad oggetto "Uffici e Servizi Comunali - Organizzazione Struttura Funzionale Comunale e Organigramma – Approvazione";
- n. 22 del 4/04/2024 di Giunta Comunale ad oggetto "UFFICI E SERVIZI COMUNALI ORGANIGRAMMA E RIDEFINIZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE";

VISTI:

- il Regolamento Unico Organizzazione Uffici e Servizi per l'Unione Montana e i Comuni di Casina, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 79 del giorno 06/09/2018;
- il Regolamento unico per l'accesso agli impieghi per l'Unione Montana e i Comuni di Casina, Carpineti, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 79 del giorno 06/09/2018 come modificato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 38 del 12/06/2020;

RICHIAMATO l'Art. 18 – "Criteri generali per il conferimento degli incarichi" del Regolamento Unico Organizzazione Uffici e Servizi sopra citato, che stabilisce che: "Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a tempo determinato e per la durata correlata ed adeguata agli obiettivi affidati. La nomina non può eccedere il termine di cinque anni, fatto salvo il limite ulteriore del mandato del Sindaco/Presidente dell'Unione";

RICHIAMATO l'art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale la funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO l'ordinamento del personale degli Enti Locali così come definito dalla contrattazione collettiva vigente, ed in particolare i disposti normativi relativi alla istituzione dell'area delle posizioni organizzative, al conferimento e revoca degli incarichi e relativa retribuzione di posizione e di risultato;

RICORDATO che il Comune di Ventasso è privo di personale con qualifica dirigenziale e presenta una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

ATTESO che in data 31/07/2025 giungerà a scadenza il decreto sindacale n. 6 del 27/07/2025, di nomina

dell'assessore Baccini Franco come Responsabile del Settore 5 – Sociale e Scuola;

CONSIDERATO che, per garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività nei settori sociale e scolastico, che rivestono carattere essenziale per la comunità, si ritiene necessario prorogare l'incarico in essere, nelle more della definizione degli ultimi adempimenti propedeutici alla nomina di un nuovo responsabile titolare di elevata qualificazione.

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11433 in data 25/10/2021 - decreto sindacale n.14/2021 – col quale è stata disposta la nomina degli Assessori, tra i quali il Sig. Baccini Franco;

VISTO altresì il proprio provvedimento prot. n. 11434 in data 25/10/2021 - decreto sindacale n.15/2021 - col quale è stata disposta l'attribuzione delle deleghe agli assessori nominati e, in particolare, di attribuzione della delega a "Scuola, Formazione professionale, Cultura e Disabilità" al Sig. Baccini Franco;

ACQUISITA la disponibilità dell'Assessore Baccini Franco a ricoprire l'incarico di Responsabile del Settore 5 – Sociale e Scuola – del Comune di Ventasso;

RITENUTO di potersi avvalere della facoltà di deroga al principio di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione prevista dal citato art. 53 comma 23 della L.388/2000, e di individuare nell'assessore Sig. Baccini Franco, in via temporanea e straordinaria, il componente dell'organo esecutivo cui conferire le funzioni di Responsabile del Settore 5 – Sociale e Scuola, in attesa del completamento delle procedure ex art. 110 TUEL, per l'assunzione di una figura di Funzionario Socio Assistenziale (Assistente Sociale);

VISTO l'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 267 che demanda al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente, non essendo previsto alcun compenso ad alcun titolo aggiuntivo all'indennità di carica in atto goduta dal citato assessore;

PRESO ATTO che, in data 25/05/2018, è entrato in vigore il Regolamento europeo n.679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali, il quale prevede la necessità della nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali;

DECRETA

1. **DI NOMINARE** l'assessore con delega a "Scuola, Formazione professionale, Cultura e Disabilità" di questo Comune, Sig. Baccini Franco, Responsabile del Settore 5 – Servizi Sociali e Scuola - con tutti i conseguenti poteri di gestione delle risorse e del personale destinato ai servizi dell'Area stessa nonché tutti i compiti ad esso espressamente riservati per legge, Statuto e/o regolamento, ivi compreso, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 107, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 267/2000 con decorrenza 1/08/2025 e fino al giorno 31/08/2025, salvo revoca;
1. **DI NOMINARE** l'assessore di questo Comune Sig. Baccini Franco Responsabile del trattamento dei dati personali per il Settore di competenza ai sensi del Regolamento UE n.679 del 27/04/2016, fino al giorno 31/08/2025;
2. **DI STABILIRE** che le funzioni di competenza del Sig. Baccini Franco nei periodi di assenza per congedo ordinario, malattia o permesso retribuito della stessa, sono esercitate sulla base della presenza e disponibilità in servizio dal responsabile del Settore 1 – Affari Generali e Istituzionali;
3. **DI DARE ATTO** che:

- Il responsabile del Settore esercita la competenze gestionali attribuite mediante atti aventi rilevanza esterna;
 - Il responsabile del Settore esercita, per gli ambiti di materia assegnati alla propria competenza, tutte le funzioni richiamate all'art.107 del d.lgs.267/2000, nello statuto comunale e nel regolamento per gli uffici e i servizi;
 - l'assunzione dell'incarico implica il pieno rispetto degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- 4. DI DARE ATTO** che tale incarico non determina competenze aggiuntive rispetto all'indennità di funzione attualmente percepita e che non comporta alcun onere finanziario a carico dello stesso;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La notifica del presente atto all'interessato nonché la trasmissione dello stesso al Servizio di gestione associata del Personale per gli atti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 29/07/2025

**Il Sindaco
Ferretti Enrico**

(Documento sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)